Pubblicato il 23/06/2022

N.04048 /2022 REG.PROV.CAU.
N. 05718/2022 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2022, proposto da

F.I.Mft (Federazione Italiana Massofisioterapisti), Giacomo Russo, Brigida Cusumano, Guido Gaspari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Nazionale per la Formazione Continua, Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n. 3/2022 adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) il 24.3.2022, nella parte in cui dispone che solo "*gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 sono sottoposti all'obbligo ECM a far data 01.01.2023*", escludendo dalla formazione ECM i massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 e differendo al 2023 l'attivazione della formazione,
- nonché, per quanto di interesse, del paragrafo 1.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario del 25 ottobre 2018, recante i "*1.2. Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo*"; della nota datata 10.3.2021, prot. 292/2021; della nota Prot. n. 1325/2020 della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; delle risultanze dell'audizione del Presidente della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nel corso della riunione del Comitato di presidenza del 24 febbraio 2021; del parere espresso dal Comitato Tecnico delle Regioni durante le riunioni tenutesi in data 10.02.22 e 16.03.22;
- degli ulteriori eventuali provvedimenti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che la Federazione Italiana Massofisioterapisti è una associazione sindacale senza scopo di lucro, costituita tra l'AIMFI ("*Associazione italiana Massofisioterapisti*"), l'AMS ("*Associazione Massofisioterapisti Siciliana*") e l'AIMTES ("*Associazione Italiana Massaggiatori Sportivi e terapisti dello Sport*"), che costituiscono le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative "*nel campo della tutela della figura professionale del massofisioterapista*" (così: l'art. 1 dello Statuto);

Rilevato che gli altri ricorrenti sono massofisioterapisti che hanno svolto la professione sanitaria per almeno un triennio prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L. n. 145/18, ottenendo conseguentemente l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 4 bis dell'art. 4 della L. n. 42/99, attuato dall'art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019 (recante "*Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*");

Visto il ricorso, notificato in data 23 maggio 2022, con cui gli esponenti hanno premesso che, in mera attuazione della L. n. 145/2018, il Ministero della Salute, con l'art. 5 del decreto ministeriale del 9 agosto 2019, ha disposto che mentre i Massofisioterapisti, che avevano già maturato 36 mesi di esperienza lavorativa prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), sono rimasti abilitati all'esercizio della professione sanitaria in virtù dell'iscrizione all'elenco speciale ad esaurimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18) e del DM. 9 agosto 2019, i diplomati che non avevano maturato i 36 mesi prima dell'entrata in vigore della L. n. 145/2018 rientrano nell'ambito della categoria degli "*operatori di interesse sanitario*", poiché non hanno beneficiato della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18. Quindi, hanno rappresentato che, con la delibera n. 3 del 24 marzo 2022, la Commissione nazionale per la formazione continua - "*Vista la nota Prot. n. 292/2021 con la quale il presidente Alessandro Beux, così come condiviso con le*

Commissioni di albo nazionale della Federazione, ha ribadito la necessità dell'assoggettamento degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. I del D.M. del 9 agosto 2019 all'obbligo di educazione continua in medicina; considerato che le motivazioni sottese alla suddetta istanza sono da considerarsi condivisibili atteso che i soggetti iscritti negli elenchi ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'art. I del D.M. del 9 agosto 2019 svolgono le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento già soggetta all'obbligo ECM; tenuto conto del parere positivo espresso dal Comitato Tecnico delle Regioni durante le riunioni tenutesi in data 10.02.22 e 16.03.22" – ha disposto che "*gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 sono sottoposti all'obbligo ECM a far data 01.01.2023*";

Rilevato che i deducenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, di quest'ultima delibera in quanto avrebbe introdotto "*un regime differenziato di formazione professionale per gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al D.M. 9 agosto 2019, in quanto stabiliva che mentre i professionisti inseriti negli elenchi di cui all'art. 1 possono beneficiare dell'Educazione continua in medicina (ECM), i professionisti sanitari iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 non possono fruire della formazione professionale, nonostante entrambi gli elenchi siano stati adottati dal Ministero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 145/2018. 23. La delibera impugnata determina dunque una situazione di ingiusto e immotivato svantaggio per la categoria dei massofisioterapisti, in quanto preclude ai massofisioterapisti iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 di accedere all'ECM*";

Vista la costituzione di mero stile del Ministero della salute e della Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4513/2022;

Ritenuto che per la natura delle questioni poste - le quali richiedono una valutazione "*piena*" e una decisione non interinale - le esigenze della ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, per il cui esame si fissa quindi sin d'ora l'udienza pubblica del 18 novembre 2022;

Considerato, peraltro, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 ed all'art. 5 del DM 9 agosto 2019;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, occorre disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet del Ministero della salute nonché su quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

b) il numero di Registro Generale del procedimento;

c) il nominativo delle parti ricorrenti;

d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;

e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;

f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerche ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*Lazio - Roma* " della sezione "*T.A.R.*";

- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito

Internet, tramite apposita istanza al Ministero della salute ed alla Federazione Nazionale TSRM nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai predetti siti Internet sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Ritenuto necessario, altresì, ai fini del decidere, acquisire una relazione sui fatti di causa che chiarisca in particolare le ragioni che hanno portato l'Amministrazione a precludere agli iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 l'accesso all'ECM. Detto incombente dovrà essere svolto mediante deposito da parte delle Amministrazioni resistenti di quanto richiesto presso la Segreteria di questo TAR, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione;

Spese al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, come da parte motiva;
- dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 novembre 2022.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO